Pubblicato il 23/09/2026

**N. 02568 /2026 REG.PROV.COLL.**
**N. 01538/2026 REG.RIC.**

**R E P U B B L I C A  I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**sezione staccata di Catania (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1538 del 2026, proposto da

-OMISSIS- quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Navarra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria *ex lege* in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

***per l'annullamento***

***previa sospensione dell'efficacia***

del documento di valutazione del 17.06.2026 - anno scolastico 2025/2026 – con cui l'alunno -OMISSIS-, iscritto alla classe -OMISSIS- (scuola primaria), non è stato ammesso alla classe successiva, nonché di ogni altro provvedimento connesso e comunque conseguenziale anche non meglio conosciuto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2026 la dott.ssa Valeria Ventura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe, ritualmente proposto parte ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale il Consiglio di classe ha deliberato la non ammissione del figlio minore alla classe successiva della scuola primaria, deducendone l'illegittimità sotto plurimi profili.
Espone, in particolare, che il minore è affetto da handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 ed è stato seguito, nel corso dell'anno scolastico 2025/2026, da insegnante di sostegno e da Piano Educativo Individualizzato. Rappresenta altresì che le numerose assenze sarebbero state determinate da documentati motivi di salute e che la famiglia avrebbe più volte richiesto, sia pure verbalmente, l'attivazione di forme di didattica domiciliare o parentale a distanza, senza ottenere riscontro favorevole.
Con unico articolato motivo parte ricorrente deduce la violazione degli artt. 34 e 38 Cost., degli artt. 3, 5 e 12 della legge n. 104/1992, dell'art. 3 del d.lgs. n. 62/2017, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che la

non ammissione alla classe successiva, nella scuola primaria, costituirebbe misura eccezionale e che, nel caso di specie, la scuola non avrebbe adeguatamente considerato le condizioni di salute del minore, né attivato i necessari strumenti di inclusione e continuità didattica.

2. Si è costituita in giudizio l'Amministrazione resistente, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.

3. Alla camera di consiglio del 9 settembre 2026, previo avviso reso alle parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a., come trascritto a verbale, in assenza di opposizioni, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

4. Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

Va premesso che, nella scuola primaria, l'ammissione alla classe successiva costituisce la regola generale anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, mentre la non ammissione può essere deliberata dai docenti della classe, con decisione assunta all'unanimità, solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

Proprio per tale ragione la giurisprudenza amministrativa richiede, in simili ipotesi, un onere motivazionale particolarmente rigoroso.

Nondimeno, nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti emerge che il provvedimento impugnato non è stato fondato su un mero automatismo correlato alle assenze, bensì sulla oggettiva impossibilità di procedere ad una attendibile valutazione del percorso scolastico dell'alunno, in ragione della sua frequentazione del tutto episodica e frammentaria nel corso dell'intero anno scolastico.

In particolare, dal verbale dello scrutinio finale dell'11 giugno 2026 risulta che l'alunno ha frequentato soltanto in pochissime giornate, peraltro con presenza limitata a poche ore giornaliere, totalizzando circa 150 giorni di assenza; il medesimo verbale dà atto che tale situazione ha impedito la partecipazione alle attività educativo-

didattiche programmate nel PEI, rendendo impossibile l'attuazione del progetto educativo individualizzato e precludendo all'équipe pedagogica la possibilità di raccogliere elementi sufficienti e continui per la valutazione finale.

Le censure articolate dalla ricorrente non colgono nel segno,

Anzitutto, la circostanza che il minore fosse assistito da insegnante di sostegno e da PEI non vale, di per sé sola, a infirmare la legittimità del provvedimento impugnato.

Il diritto all'istruzione e all'inclusione scolastica dell'alunno con disabilità è certamente garantito dall'ordinamento e non può essere impedito dalle difficoltà di apprendimento derivanti dalla disabilità stessa. Tuttavia, nel caso concreto, la scuola ha dato atto di avere predisposto gli strumenti di sostegno e di personalizzazione del percorso educativo, evidenziando che proprio la quasi totale assenza dell'alunno ha impedito l'effettiva attuazione del PEI e la verifica di qualsivoglia obiettivo minimo di apprendimento.

Né può ritenersi decisiva la censura concernente la documentazione medica prodotta dalla famiglia.

Dagli atti risulta, infatti, che i certificati pediatrici acquisiti attestavano prevalentemente l'idoneità del minore al rientro a scuola, ma non documentavano una condizione patologica tale da giustificare in modo continuativo e specifico periodi così prolungati di assenza.

In ogni caso, anche a voler ritenere che le assenze fossero in larga parte riconducibili a condizioni di salute del minore, resta fermo che le deroghe al limite di frequenza, pure astrattamente ammissibili nei casi eccezionali, presuppongono comunque che le assenze non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione dell'alunno.

Tale presupposto, nella vicenda in esame, è stato motivatamente escluso dal Consiglio di classe, attesa l'estrema esiguità della frequenza effettiva.

Parimenti infondata è la doglianza con la quale si lamenta la mancata attivazione di forme di didattica domiciliare o parentale.

Sul punto, si evidenzia che non risultano agli atti istanze formali e documentate della famiglia dirette ad ottenere l'attivazione di tali strumenti, mentre l'Amministrazione ha dedotto di avere prospettato possibili percorsi alternativi subordinati alla produzione della necessaria certificazione medica ovvero al ritiro dalla frequenza scolastica, senza che tali opzioni abbiano trovato effettiva definizione.

In tale contesto, le allegazioni di parte ricorrente, fondate essenzialmente su interlocuzioni verbali e su una diversa ricostruzione dei rapporti con l'istituzione scolastica, non sono idonee a dimostrare univocamente una condotta omissiva illegittima della scuola.

5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va pertanto rigettato.

6. Sussistono tuttavia giusti motivi, in considerazione della peculiarità della vicenda e della natura degli interessi coinvolti, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

7. Va infine disposta l'ammissione definitiva di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, risultando dagli atti che, a seguito della richiesta di integrazione documentale formulata dalla competente Commissione con decreto n. 118/2026, la documentazione mancante è stata depositata.

Con separato decreto, all'esito di apposita udienza fissata in camera di consiglio, sarà liquidato il compenso per gratuito patrocinio al procuratore di parte ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ammette in via definitiva parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, rinviando la liquidazione delle competenze spettanti al difensore all'adozione di un separato provvedimento.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all'articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2026 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Profili, Presidente F/F
Valeria Ventura, Primo Referendario, Estensore
Francesco Fichera, Referendario

**L'ESTENSORE** **IL PRESIDENTE**

**Valeria Ventura** **Daniele Profili**

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.